

REGOLAMENTO AZIENDALE FERIE E RIPOSI SOLIDALI



**LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
(delib. n. 1060/2018, delib. n. 1950/2018 e delib. n.300/2019)
presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti**

- Premesso che la Direzione aziendale ha predisposto ai sensi dell'art. 34 del CCNL 21.05.2018 il regolamento aziendale disciplinante l'istituto delle ferie e riposi solidali;
- Tenuto conto degli approfondimenti svolti nell'incontro odierno;
- Valutata l'opportunità di avviare l'applicazione dell'istituto in via sperimentale;

CONVENGONO

- 1) di condividere i contenuti del regolamento allegato e di avviare la relativa applicazione in via sperimentale;
- 2) di prevedere una successiva fase di verifica dopo un congruo periodo di applicazione allo scopo di introdurre eventuali correttivi al sistema previsto.


Per la Delegazione Parte Pubblica








Per le RSU



Per le OO.SS.


FIALS

CISL FP

Sindacato Rode FPCGIL
Hanno Abbiati UIL FpL - Felolo






REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE FERIE E RIPOSI SOLIDALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Art. 1

Oggetto e finalità

L'art. 34 del CCNL 21.05.2018 introduce l'istituto delle ferie e riposi solidali, ovvero la possibilità per i dipendenti del personale del comparto sanità di cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, giorni di ferie/riposi per festività soppresse ai colleghi che hanno la necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute.

Tale istituto, oltre a rappresentare un importante strumento di solidarietà tra colleghi, favorisce il benessere organizzativo aziendale, intervenendo sulla conciliazione tra vita privata e lavoro dei dipendenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

Tale istituto, di seguito denominato ferie solidali, si applica a tutti i dipendenti del comparto dell'ASST Papa Giovanni XXIII in servizio con contratto a tempo determinato e indeterminato.

Art. 3

Criteri, condizioni e modalità

1. I dipendenti che si trovano nella condizione di dover di prestare assistenza ai figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute possono presentare specifica richiesta all'UOC Politiche e gestione delle risorse umane di utilizzo di ferie/giornate di riposo per festività soppresse per un massimo di 30 giorni, allegando alla stessa **adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure costanti ai figli minori rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.**

Tale richiesta può essere reiterata qualora permanga lo stato di necessità per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza.

2. L'Azienda, ricevuta la richiesta dell'interessato, rende tempestivamente nota tale esigenza, in forma rigorosamente anonima, a tutto il personale dipendente, tramite avviso inviato mediante annuncio sulla posta elettronica aziendale e pubblicazione sull'Angolo del dipendente - menù "Richieste on line e Bacheca" - sottomenù "Bacheca aziendale".

I dipendenti che intendono aderire dovranno compilare, entro il termine di 15 giorni dall'avviso, il modulo denominato *Cessione di ferie solidali*, che verrà allegato a ciascun avviso, indicando la quantità di giorni di ferie/riposi per festività soppresse che intendono cedere. Tale modulo andrà consegnato all'UOC Politiche e gestione delle risorse umane.



3. I dipendenti aderenti potranno cedere, in tutto o in parte:

- a) 8 giornate di ferie/anno (6 giornate di ferie/anno per i dipendenti con meno di tre anni di servizio), ridotti proporzionalmente per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale;
- b) 4 giornate di riposo/anno per le festività soppresse di cui all'art. 33, comma 6 del CCNL 21.05.2018, ridotti proporzionalmente per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale;

In tutti i casi in cui il diritto annuale delle ferie subisca una riduzione (a seguito di periodi di assenza dal servizio non utili ai fini della maturazione ferie, piuttosto che a seguito di modifica del contratto di lavoro o conseguentemente a periodi di servizio inferiori all'anno) è necessario rivolgersi all'ufficio gestione assenze presenze e relativi istituti giuridici, presso l'UOC Politiche e gestione delle risorse umane, per il calcolo del numero esatto delle ferie solidali cedibili prima della formalizzazione del modulo.

Art. 4

Riconoscimento ferie solidali

1. Sulla base delle disponibilità pervenute e dopo l'effettuazione delle opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla riconversione ed accredito al dipendente nel sistema informatizzato dei giorni di ferie allo stesso cedute, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta, e a ridurre le ferie al personale cedente, con contestuale comunicazione a tutti gli interessati.
2. Nel caso in cui il numero di giorni offerti dai dipendenti sia superiore al numero dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. Viceversa se i giorni offerti sono inferiori a quelli richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
3. Una volta acquisite, le ferie solidali rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art. 2. Nel caso in cui, prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente, cessino le condizioni di necessità legittimanti la richiesta, le stesse ferie torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti.
4. Il dipendente richiedente può fruire delle ferie cedute solo dopo l'avvenuta completa fruizione:
 - delle ferie/riposi per festività soppresse a lui spettanti;
 - delle 18 ore di permessi orari per particolari motivi personali e familiari di cui all'art. 37 del CCNL 21.05.2018;
 - dei riposi compensativi eventualmente maturati e dell'eccedenza oraria cumulata.

Art. 5

Sicurezza dei dati

L'ASST Papa Giovanni XXIII assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.



All'UOC Politiche e gestione risorse umane

Ufficio gestione assenze presenze

SEDE

MODULO CESSIONE FERIE SOLIDALI

Il/La sottoscritto/a _____

Nato a _____ il _____ n. matricola _____

In servizio presso la struttura/Unità operativa _____

Con rapporto di lavoro:

a tempo pieno

a tempo parziale verticale al ____ %

a tempo parziale orizzontale al ____ %

Visto l'avviso relativo alla richiesta di utilizzo di ferie solidali formulata da parte di personale dipendente dell'ASST Papa Giovanni XXIII che si trova nelle condizioni previste dall'art. 34 CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018

Dichiara di voler cedere, su base volontaria e a titolo gratuito

n. ____ giornate di ferie

n. ____ giornate di riposo per festività soppresse

Data _____

Firma _____